



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VIII - n. 1-2013**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**15**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno VIII - n. 1-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Fede, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983\**

PATRICK VALDRINI

## 1. Premessa

La figura del fedele è uno degli elementi essenziali della sistematica del CIC del 1983. È il battezzato che, giacché membro del Popolo di Dio, è reso partecipe delle tre funzioni di santificazione, d'insegnamento e di governo<sup>1</sup>. Nonostante "l'equivoco etimologico" del termine che gli autori hanno rilevato, soprattutto, quando si discuteva il testo del CIC<sup>2</sup>, e che oggi è stato superato, l'introduzione di uno statuto dei *christifideles*, fondamentale e previo alla differenziazione tra i tre stati di chierico, laico e di religioso, è stata oggetto di una attenzione particolare da parte di coloro i quali considerano imprescindibile la nozione di partecipazione<sup>3</sup>, la quale ha assunto sempre maggior rilievo nella strutturazione delle istituzioni pubbliche e private<sup>4</sup>.

---

\* Questo studio è stato pubblicato nella Miscellanea in onore del Prof. Mgr Sanna, già prorettore della Pontificia Università lateranense, in *Ambula per nomine et pervenies ad Deum. Studi in onore di S.E. Mons. Ignazio Sanna*, Roma, ed. Studium, 2012, p. 513-531.

<sup>1</sup> C. 204 § 1: «I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo». Sull'uso e l'origine dei *tra munera* soprattutto in diritto canonico, cfr. LUDWIG. SCHICK, *Das Dreifache Amt Christi und der Kirche. Zur Entstehung und Entwicklung der Trilogien*, Verlag Peter Lang GMBH, Frankfurt am Main-Berna, 1982, p. 180.

<sup>2</sup> ALVARO DEL PORTILLO, *Fidèles et laïcs dans l'Église. Fondements de leurs statuts juridiques respectifs*, Ed. S.O.S., Paris, 1980, p. 22.

<sup>3</sup> PIO CIPROTTI, *Il laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Apollinaris*, 56, 1983, pp. 446-452. SERGIO LARICCIA, *Il "communis christifidelium status" nell'ordinamento della Chiesa*, in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del congresso internazionale canonico, Roma 14-19 gennaio 1970*, II, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 863-868.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. FRANCESCO RANIOLO, *La partecipazione politica*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 304.

Questa evoluzione di pensiero ha influenzato anche la Chiesa. Lo stesso termine partecipazione è stato più volte utilizzato, se non addirittura promosso, quale strumento per valutare il contributo dei fedeli alla vita interna delle istituzioni ecclesiastiche ed allo sviluppo della loro attività in nome della Chiesa. Successivamente al Concilio Vaticano II, numerosi furono gli articoli o le tesi sulla partecipazione nella Chiesa, comprese le discussioni sul termine più appropriato per qualificare la partecipazione o la cooperazione dei laici non solo alla missione della Chiesa, ma, espressamente, all'esercizio della potestà di governo ecclesiastico<sup>5</sup>. Le discussioni dottrinali hanno dimostrato che, in diritto canonico, è sempre necessario individuare il carattere proprio delle categorie giuridiche prese in prestito dagli ordinamenti giuridici statuali. Riguardo al ruolo delle persone e dei diversi stati personali in seno alla Chiesa, soprattutto chierici e laici, il concetto chiave sul quale il canonista deve portare la sua attenzione è quello di organizzazione della Chiesa o di organizzazione delle diverse funzioni ufficiali strutturanti la vita comunitaria ecclesiale. Infatti, il problema della partecipazione all'interno del CIC non può essere affrontato senza che sia stato studiato il modo con il quale il diritto lega gli uffici ecclesiastici allo stato delle persone. Tanto più che, nel c. 208, l'introduzione della nozione di fedele e del concetto di partecipazione è accompagnata dall'affermazione del principio di uguaglianza tra tutti nel cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo - concetto, questo, essenziale all'organizzazione democratica delle società- subito corretto da un inciso che dichiara come la cooperazione si eserciti "secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno"<sup>6</sup>. Ha preso così vita un nuovo concetto di statuto comune di fedele, di partecipazione o cooperazione delle persone

---

Ad esempio, a livello europeo, le istituzioni e le organizzazioni responsabili delle politiche giovanili hanno ricordato spesso l'importanza della partecipazione dei giovani alla promozione della cittadinanza attiva, la loro inclusione sociale e il loro contributo allo sviluppo della democrazia. A tal proposito si veda la risoluzione n. 13 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 Novembre 2004. Si tratta di sviluppare la partecipazione alla vita democratica delle comunità alle quali appartengono i cittadini giovani dando loro i diritti, le opportunità, i mezzi ed un sostegno per contribuire ai processi decisionali.

<sup>5</sup> Cfr. MAURO RIVELLA - GIANFRANCO GHIRLANDA, *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. Consigli diocesani e pastorali*, Ancora, 2000; PÉTER ERDŐ, *La partecipazione sinodale nel governo della Chiesa. problemi circa gli organi sinodali con potere di governo*, in *Ius Ecclesiae*, 10, 1998, pp. 89-107. Cfr., inoltre, WINFRIED AYMANS, *Synodalität. Ordentliche oder ausserordentliche Leitungsform in der Kirche*, in *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII<sup>e</sup> congrès International de droit canonique. Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990*, in *L'année canonique*, hors série, vol. I, 1992, p. 23-43.

<sup>6</sup> C. 208 del CIC 1917: «Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

all'edificazione del Corpo di Cristo, di uguaglianza tra tutti i fedeli, ma senza negare la differenza di condizioni o di incarichi diversi: il mantenimento di concetti così diversi non può essere spiegato se non si dimostra il carattere specifico dell'organizzazione della Chiesa.

## 2. *Gerarchia dei chierici o organizzazione della Chiesa nel CIC del 1917*

La concezione dell'organizzazione della Chiesa che si attinge dai canoni del CIC del 1917 dà una priorità allo stato clericale. Il diritto stabilisce un rapporto stretto, persino esclusivo, tra le funzioni esercitate nella Chiesa e lo statuto giuridico del chierico che le esercita, cioè tra gli uffici ecclesiastici e lo statuto di coloro ai quali sono affidati<sup>7</sup>. Secondo il c. 108 CIC 1917, i titolari degli uffici ecclesiastici appartengono alla “*sacra hierarchia ratione ordinis*” o “*ratione iurisdictionis*”; essi sono scelti “*non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur*”, ma costituiti “*in gradibus potestatis ordinis [...] sacra ordinatione*”, tramite legittima elezione del Romano Pontefice o tramite una missione canonica (c. 109 CIC 1917). Nonostante una concezione ampia dello statuto di chierico<sup>8</sup>, il CIC del 1917 non consentiva ai laici di adempiere le funzioni ufficiali che rientravano nel senso stretto dell'ufficio ecclesiastico descritto dal c. 145 CIC 1917, precisamente: incarico costituito in modo stabile in virtù dell'ordinazione divina (quale l'episcopato) o ecclesiastica (quale l'ufficio di parroco), conferito secondo la norma del diritto, e con partecipazione alla potestà ecclesiastica di ordine e di giurisdizione<sup>9</sup>. Per esercitare una funzione ecclesiastica che potesse rispondere alla qualifica giuridica di ufficio in senso stretto, bisognava essere chierico<sup>10</sup>. Il c. 118 CIC 1917, in modo esplicito, consacrava il principio: “Solo i chierici possono ottenere la potestà di ordine e di giurisdizione e ottenere benefici e pensioni ecclesiastiche”. L'organizzazione della Chiesa, ossia l'organizzazione delle diverse funzioni all'interno della Chiesa, strutturava esattamente la gerarchia tra i chierici: gerarchia di ordine quando si trattava della potestà derivante dall'ordinazione, gerarchia di giurisdizione quando si trattava del-

---

<sup>7</sup> MATTHEUS CONTE A CORONATA, *Compendium iuris canonici, ad usum scholarum*, Marietti, Taurinii 1937, I, p. 270.

<sup>8</sup> Prima del Motu proprio *Ministeria quaedam* di cui parleremo in seguito (vedere nota 19), il battezzato diventava chierico con la ricezione della tonsura (c. 108 CIC 1917).

<sup>9</sup> C. 145 del CIC 1917.

<sup>10</sup> FRANZ XAVIER WERNZ- PIETRO VIDAL, *Ius canonicum, II, De personis*, Univ. Gregoriana, Romae, 1943, pp. 74-79.

le potestà di governo e di magistero<sup>11</sup>. Ciò spiega perché molti studi sul libro II, soprattutto fin dal Concilio Vaticano II, hanno messo in risalto la diversità di trattamento nella distinzione, secondo il c. 107, *ex divina institutione*, tra chierici e laici, benché non tutti i chierici fossero d'istituzione divina, in quanto gli uni e gli altri potevano essere religiosi<sup>12</sup>. Ben 379 canoni riguardavano i chierici (c. 108-486), perché contenevano l'intera presentazione della costituzione gerarchica o dell'organizzazione della Chiesa, 195 canoni riguardavano i religiosi (487-681) e solo 44 i laici (c. 682-725)<sup>13</sup>.

Appare evidente che l'aver dedicato una parte così ampia ai chierici era una conseguenza di quella concezione di organizzazione della Chiesa che abbiamo appena descritto. In effetti, i canoni sopra citati trattavano sia dello statuto giuridico personale dei chierici, quanto dei problemi riguardanti la gerarchia degli uffici a loro affidati. Nella prima parte del libro II, il CIC del 1917 considerava i "chierici in generale", dando regole riguardanti la loro incardinazione, i loro diritti, i loro obblighi e logicamente il diritto degli uffici ecclesiastici in quanto tali, perché solo i chierici potevano adempiere le funzioni ufficiali. Non era necessario trattarne altrove. Allo stesso modo, la seconda parte del libro II offriva, insieme ad una descrizione delle diverse funzioni su cui era strutturata la gerarchia della Chiesa, una determinazione precisa dello statuto dei chierici che le esercitavano. Sotto il titolo "i chierici in particolare", era presentato ogni incarico qualificato dal titolo dell'ufficio che, di fatto, era il titolo del chierico. Ciò dimostra come stato clericale ed ufficio ecclesiastico fossero a tal punto legati tra loro da far corrispondere lo schema organizzativo della chiesa alla descrizione dello statuto delle persone che esercitavano tali funzioni. Oltre all'approccio soggettivo delle funzioni, intitolate esclusivamente in base al criterio dello statuto di colui che ne era il titolare, e non invece come insieme di doveri e diritti oggettivi, secondo

---

<sup>11</sup> L'estensione dell'esercizio della potestà di giurisdizione non è stata oggetto di discussione da parte dei commentatori del CIC del 1917: un non chierico non poteva esercitare la potestà di giurisdizione. Invece, per quanto riguarda la potestà di giurisdizione di foro interno extrasacramentale riconosciuta generalmente al parroco, molti commentatori hanno riconosciuto un tale esercizio di potestà ai superiori di congregazioni dette laiche. Sul punto, ad esempio RAOUL NAZ, *Traité de droit canonique, Tome I, livres I et II, Introduction. Règles générales des personnes*, Letouzey et Ané, Paris, 1946, pp. 271-272.

<sup>12</sup> MATTHEUS CONTE a CORONATA, *Compendium* ..., op.cit., p. 352: «Nomine laicorum designatur personae christianae quae nullum in ecclesiastica hierarchia gradum occupant et quibus sola iura communia concessa sunt et communes obligationes imponuntur».

<sup>13</sup> Per quanto riguarda gli ultimi, 42 canoni su 44 trattavano effettivamente delle associazioni, le quali concernevano anche i chierici (e i religiosi). Quindi solo 2 canoni erano chiaramente dedicati ai laici (c. 682-683), uno per stabilire il loro diritto fondamentale a ricevere dal clero i beni spirituali necessari alla loro salvezza, l'altro per vietare loro di portare l'abito clericale.

la sistematica introdotta già dal titolo generale del libro II, detto “*De personis*”, il CIC del 1917 concepiva l’organizzazione della Chiesa come gerarchia clericale<sup>14</sup>. Questo dava ragione agli studiosi che, subito dopo il Concilio Vaticano II, diedero giudizi severi sul Codice di diritto canonico del 1917, accusandolo di presentare un’immagine clericale di Chiesa, e denunciando il suo modo di mettere in risalto la supremazia del clero. L’ordine nel quale erano presentate le persone – in primo luogo i chierici, poi i religiosi, poi i laici, definito da Beyer “ordine processionale<sup>15</sup>”- contribuiva ad accertare che il criterio di classificazione scelto era, innanzitutto, quello di voler considerare distintamente coloro che esercitavano una missione ufficiale e coloro che non potevano esercitarla.

### 3. *Evoluzione del concetto di organizzazione della Chiesa*

L’indice del libro II del CIC del 1983 evidenzia l’evoluzione del concetto di organizzazione della Chiesa, in particolare in uno dei suoi elementi essenziali: il legame esclusivo tra costituzione gerarchica e stato clericale. L’antica impostazione che riduceva l’organizzazione della Chiesa alla gerarchia tra i membri del clero è stata superata. Infatti, il nuovo libro II contiene tre parti. Due sono dedicate alla descrizione degli stati giuridici delle persone, menzionati dal c. 207, chierici, consacrati e laici, mentre una parte è dedicata alla costituzione gerarchica della Chiesa, cioè alla sua organizzazione. L’aver separato la sezione dedicata allo stato clericale da quella riguardante lo stato delle persone in generale, dimostra come il concetto di organizzazione abbia acquisito un carattere oggettivo, e come i problemi teorici e pratici che lo riguardano possano essere affrontati senza ridursi ad uno studio dei problemi della gerarchia clericale. Tale evoluzione trova radici nell’ecclesiologia del Vaticano II che ha dichiarato, in generale, che alcuni laici potevano prestare la propria collaborazione per supplenza a determinati uffici ecclesiastici, quando mancavano i ministri sacri o quando non potevano esercitare la loro funzione a motivo di persecuzioni<sup>16</sup>, parlando in termini positivi dell’ufficio

---

<sup>14</sup> Così non si parla di *diocesi* ma del *vescovo* (c. 329 CIC 1917), non si menziona la *parrocchia* ma il *parroco* (c. 451 CIC 1917).

<sup>15</sup> JEAN BEYER, *Laïcat ou Peuple de Dieu*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto canonico. La Chiesa dopo il Concilio, Roma, 14-19 gennaio*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 237. Vedere anche GIANFRANCO GHIRLANDA, *De variis ordinibus et condicionibus iuridicis in Ecclesia*, in *Periodica*, 71, 1982, p. 382.

<sup>16</sup> *Lumen gentium*, 33 b.

di catechista e collaboratore dell'ordine sacerdotale<sup>17</sup>. Innanzitutto, l'evoluzione appare come una conseguenza diretta della storia recente dello sviluppo dei ministeri o degli uffici esercitati dai laici. Prima della promulgazione del CIC del 1983, il diritto canonico ha consentito che anche i laici ricoprissero gli uffici ecclesiastici, fino ad allora riservati esclusivamente ai chierici. Nella maggior parte dei casi, il motivo delle autorizzazioni era stato la mancanza di ministri chierici, affidando alla prassi un carattere di supplenza. Le autorizzazioni erano, in effetti, temporanee e potevano essere applicate solo in circostanze definite<sup>18</sup>. In altri casi, la supplenza era meno apparente, anzi assente, come nel *Motu proprio Ministeria quaedam* (15 agosto 1972) di Paolo VI, che, trasformando l'organizzazione degli ordini minori tramite i quali si diventava chierico, creava due uffici liturgici, lettore e accolito, e invitava le conferenze episcopali a proporre la creazione di altri. Per queste ragioni, non si parla più di supplenza, ma di partecipazione alla missione della Chiesa affidata a laici<sup>19</sup>.

Questo sviluppo, dovuto tanto al superamento della sistematica ecclesiologicala alla quale si riferiva il CIC del 1917, quanto alle necessità delle chiese locali di trovare una soluzione alla penuria di ministri e a quella di conformare l'organizzazione alla teologia dei ministeri sviluppatasi dopo l'ultimo Concilio, ha contribuito a dimostrare che l'ufficio ecclesiastico non era più legato esclusivamente allo stato clericale e che i doveri e i diritti connessi potevano essere adempiuti anche da laici. Due sono i cambiamenti maggiori che compaiono quando si comparano i due codici. Innanzitutto, la legislazione sull'ufficio ecclesiastico è collocata dal legislatore in una sezione distinta rispetto alla parte normativa dedicata ai chierici. Infatti, la nuova sistemazione codiciale, separando la nozione di ufficio e lo stato clericale, ha consentito lo spostamento delle regole giuridiche riguardanti l'ufficio in generale: dalla parte sui chierici, le regole sono passate nel libro riguardante le norme generali o libro primo<sup>20</sup>. Questo indica chiaramente che gli uffici,

---

<sup>17</sup> *Ad gentes*, 16; 17.

<sup>18</sup> Cfr. MATTEO NACCI, *Religiosi e promozione del laicato. Aspetti giuridici tratti dal "modello" di Paolo VI*, in *Commentarium pro religiosis e Missionariis*, 91, 2010, pp. 215-244; JEAN PASSICOS, *Ministères fondés sur l'institution. Éléments pour un statut du ministre*, in *Documents épiscopaux*, 3, 1981, p. 10.

<sup>19</sup> M.P. *Ministeria quaedam quibus disciplina circa prima tonsuram, ordines minores et subdiaconatum in Ecclesia latina innovatur*, 15 augusti 1972, in *AAS*, 64, 1972, pp. 529-534. Il *Motu proprio* sposta il momento dell'ingresso nello stato clericale. Un laico diventa chierico con la ricezione del diaconato. I compiti dei chierici non ordinati del CIC del 1917 diventano compiti dei laici (*viri*) accoliti e lettori e, con questo cambiamento, il testo di Paolo VI introduce una nuova sistematica della collaborazione dei laici nell'organizzazione della chiesa. Il M.P. è fonte del c. 230 § 1.

<sup>20</sup> C. 145 § 1: «L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale»; § 2: «Gli obblighi e i diritti propri

ossia le funzioni ufficiali e stabili che consentono l'esercizio degli incarichi affidati dalla Chiesa, riguardano, almeno in via di principio, come vedremo fra poco, tutte le persone della Chiesa e non solo i chierici. Inoltre, il CIC 1983, traducendo normativamente i principi espressi nel Concilio Vaticano II, ammette in modo generale che i laici riconosciuti idonei possono essere chiamati ad adempiere uffici e funzioni ecclesiastiche<sup>21</sup> e dichiara, sempre in modo generale, che coloro ai quali sono riconosciute la "competenza" e l'"idoneità", possono prestare aiuto come esperti o consiglieri<sup>22</sup>. Infine, il CIC descrive lo statuto dei concreti uffici ecclesiastici che possono essere adempiuti da laici<sup>23</sup>.

#### 4. *L'organizzazione della Chiesa e i fedeli*

La nuova prospettiva alla quale è improntata la legislazione del libro II del CIC del 1983 porta ad un'ulteriore conseguenza. Il libro è intitolato *De Populo Dei* e va a sostituire il *De personis* del CIC del 1917. L'intitolazione del libro del vecchio CIC evocava la giustapposizione di persone. La nuova intitolazione segna l'unità fondamentale del popolo riunito da Dio. Si descrive, pertanto, la Chiesa così come emerge dalla Costituzione dogmatica *Lumen gentium*: l'insieme di «tutti coloro che guardano con fede a Gesù autore della salvezza» che Dio "ha convocato" e con i quali ha fatto la Chiesa "perché sia agli occhi di tutti e di ognuno, il sacramento di quest'unità salutare"<sup>24</sup>. I *christifideles*, a qualsiasi statuto ontologico appartengano, sono innanzitutto presentati come fedeli, cioè incorporati a Cristo mediante il battesimo, costituiti in Popolo di Dio, e godono in forza di questa condizione, di un'uguaglianza nella dignità e nell'agire, ricevendo così uno statuto giuridico comune costituito da doveri e diritti spettanti a

---

dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito».

<sup>21</sup> C. 228 § 1: «I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto».

<sup>22</sup> C. 228 § 2: «I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto».

<sup>23</sup> C. 494, sullo statuto dell'economista diocesano; c. 1421, sulla funzione di giudice in un tribunale collegiale. Cfr. il nostro articolo *Ecclesiatlità e ministerialità della missione del fedele laico*, in *Periodica*, 87, 1998, pp. 527-548.

<sup>24</sup> *Lumen Gentium*, 9c.

tutti e a ciascuno. Nella nuova codificazione, la presentazione progressiva dei diversi stati, che attribuiva una priorità ai chierici, quindi ai religiosi e, infine, ai laici, è stata superata. Una prima parte del libro, prima di passare alla distinzione dei tre stati di appartenenza, descrive lo statuto giuridico, con relativi doveri e diritti di ogni battezzato, successivamente stabilisce lo statuto delle persone secondo la categoria alla quale esse appartengono: chierici e laici e, in una sezione specifica, i fedeli che si sono consacrati in modo speciale a Dio. Dal momento che ogni persona nella Chiesa è, prima di tutto, un fedele, non dovrebbe più essere possibile parlare di diversi stati di persone senza aggiungere che si tratta di un fedele chierico, di un fedele laico e di un fedele religioso. Del resto, la distinzione tra lo stato religioso e gli due altri stati (chierici e laici) non risiede più in una ricerca della perfezione nella gerarchia, perché, come dichiara il c. 207 § 2, i *christifideles*, avendo scelto la professione dei consigli evangelici, sono dei fedeli il cui stato riguarda la vita e la santità della Chiesa, e non la sua struttura gerarchica.

Il nuovo equilibrio colloca i *christifideles* in un rapporto del tutto diverso rispetto alla missione affidata da Cristo alla Chiesa. Il battesimo è l'atto giuridico fondamentale, non solo dell'acquisizione della condizione canonica di persona ma anche dell'incorporazione al Popolo di Dio e, a questo titolo, di recezione del diritto e del dovere di partecipare al *munus* profetico, regale e sacerdotale di Cristo, dunque alla missione della Chiesa. Questo è dichiarato nel c. 204 che descrive l'origine della condizione giuridica del fedele, ma anche nei due canoni del titolo I, riguardanti i doveri e diritti di tutti i fedeli, definendo in modo generale il dovere di promuovere la crescita e la santificazione continua della Chiesa (c. 210) e il diritto/dovere di lavorare affinché il messaggio divino della salvezza raggiunga sempre di più gli uomini di tutte le epoche e di tutto l'universo (c. 211). Di conseguenza, la descrizione dell'organizzazione degli uffici, dei consigli e degli organismi che formano la costituzione gerarchica della Chiesa può essere collocata in un secondo piano perché ogni distinzione tra le persone deve essere compresa con riferimento all'uguaglianza fondamentale che viene dalla condizione giuridica comune di fedele, uguaglianza che viene posta come principio fondamentale dal c. 208: «Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e, per tale uguaglianza, tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno». Sorge allora un interrogativo riguardante il carattere dell'organizzazione della Chiesa, e cioè: se si tiene presente che la costituzione gerarchica tende a diventare una gerarchia di funzioni più che una gerarchia di persone,

il liberare questa dal suo rapporto esclusivo con i chierici, non sarebbe forse il segno dell'introduzione, anche nell'ordinamento canonico, di una concezione dell'organizzazione della Chiesa uguale a quello delle società civile, caratterizzato da un carattere funzionale?

5. *La discussione sulla nozione d'uguaglianza nel progetto di legge fondamentale*

Ci si deve a questo punto soffermare sulla nozione di uguaglianza, sul suo significato in diritto canonico, e sulle condizioni poste per il suo uso nel CIC del 1983. Il c. 208 è una conseguenza dell'introduzione del c. 204 nella nuova sistematica codiciale, che pone all'inizio della lista dei doveri e dei diritti di tutti i fedeli, quale affermazione di riferimento, il principio dell'uguaglianza di tutti i fedeli nella dignità e nell'agire. Secondo il canone, tutti i fedeli sono uguali nell'azione e nella dignità<sup>25</sup>; tuttavia, l'uguaglianza lascia intatta una differenza o distinzione del fedele nel cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo lo stato canonico delle persone (condizione) e secondo il compito che queste hanno ricevuto nella Chiesa (i compiti propri di ciascuno). La menzione della differenza tra i fedeli, nell'inciso posto a fianco dell'affermazione del principio di uguaglianza, è stata oggetto di osservazioni e di critiche quando figurava nei progetti della Legge fondamentale che doveva accompagnare la promulgazione del nuovo codice di diritto canonico<sup>26</sup>. Nel progetto del 1970, il c. 10 recitava: "Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori e pastori dei misteri per gli altri, tuttavia, fra tutti i fedeli che, per designazione divina, sono fratelli in Cristo, vige una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti, secondo la condizione di ciascuno, nel cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo (cf. Eph. 4,12). Né c'è tra loro alcuna disuguaglianza per ragione di razza o di nazione, di condizione sociale o di sesso (cf. Gal. 3, 27-28)". Nel passaggio della *Lumen gentium*, al quale si fa riferimento, la menzione della distinzione tra i fedeli compariva come un'affermazione che voleva, anzitutto, mettere in risalto il principio di ugua-

---

<sup>25</sup> GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 177.

<sup>26</sup> Si prevedeva la pubblicazione di una Legge fondamentale della Chiesa, una specie di costituzione che doveva contenere degli elementi comuni ai codici rivisti per la Chiesa latina e per le Chiese cattoliche orientali. Sulla genesi del progetto e la sua realizzazione cfr. RENÉ EPP - CHARLES LEFEBVRE - RENÉ METZ, *Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle à 1978. Sources et institutions*, Cujas, Paris, 1981, pp. 308-316.

glianza tra i fedeli, l'unione tra tutti in ragione della loro appartenenza alla stessa comunità ed il carattere comune dell'agire di tutti e di ciascuno nel cooperare all'edificazione del corpo di Cristo<sup>27</sup>.

Il primo ad avere fatto osservazioni in materia fu il professore dell'Università di Pamplona, P.J. Viladrich, in un noto studio sul progetto di Legge fondamentale del 1970<sup>28</sup>. Egli concludeva che l'inciso "*unusquisque quidem secundum propriam conditionem*" (secondo la condizione di ciascuno), prendeva il posto del qualificativo "*comune*" che, nel testo conciliare, qualificava il termine azione. I redattori della Legge fondamentale volevano evidenziare espressamente, attraverso l'inciso, che, mentre "*communis est omnium actio aliqua et responsabilitas*", alcuni fedeli sono costituiti pastori del Popolo di Dio, altri partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono chiamati ad esercitare il ministero pastorale<sup>29</sup>. Viladrich affermava strenuamente che l'inciso "soverte il principio di uguaglianza e trasforma questo canone in un testo preconciare vestito da parole conciliari<sup>30</sup>". L'analisi del canonista concentrava la sua attenzione sulla cancellazione della parola "*comune*" che gli consentiva di affermare che il contenuto letterale dell'inciso era radicalmente opposto alla dottrina conciliare, la quale consiste non solo nel riconoscere che tutti i fedeli sono uguali in qualche dignità o in qualche azione, ma hanno la stessa dignità e una *aequalitas* nell'edificazione della Chiesa di Cristo. La trasformazione nel progetto di Legge fondamentale della parola "*comu-*

---

<sup>27</sup> LG 32: il brano conciliare recita così: «*Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione, infatti, posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio, comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volentieri la loro collaborazione ai pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i figli di Dio, dato che « tutte queste cose opera... un unico e medesimo Spirito » (1 Cor 12,11)».*

<sup>28</sup> PEDRO JUAN VILADRICH, *La declaración de derechos y deberes de los fieles*, in *El proyecto de ley fundamental de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 1971, pp. 123- 128.

<sup>29</sup> *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis, textus emendatus cum relatione de ipso schemata deque emendationibus receptis*, Typis Poliglottis Vaticanis, Roma, 1971, p. 80: "*Discussum est utrum in hoc canone etiam affirmanda sit aequalitas quoad actionem: aequalitas quidem adest, hoc sensu quod unusquisque partem habet in missione Ecclesiae. Certo, aliae sunt partes eorum qui ut pastores Populi Dei instituuntur, aliae partes eorum qui ad ministerium vocati non sunt, sed communis est omnium actio aliqua et responsabilitas. Ideo, admissum est ut initio canonis remaneant verba "Etsi eorum quidam ex voluntate Christi ut doctores, mysterium dispensatores et pastores aliis constituuntur ... » quae verba etiam habentur in Const. « Lumen gentium » ; insuper admissum est ut de aequalitate in actione addantur verba quae cuncti unusquisque quidem secundum propriam conditionem ».*

<sup>30</sup> PEDRO JUAN VILADRICH, *La declaración...*, *op. cit.*, p. 123: "El inciso ... subvierte el principio de igualdad y transforma este canon en un texto preconciar vestido da palabras conciliares".

ne”, in un inciso del tutto nuovo rispetto alle affermazioni del Concilio Vaticano II, introduceva un nuovo principio di uguaglianza. Era, secondo lui, la tesi di autori anteriori ai movimenti di rinnovamento esposta nei manuali di dottrina del XIX secolo<sup>31</sup>. Infatti, nei progetti successivi, il testo fu modificato. I redattori soppressero l’inciso nel progetto del 1974, lo inserirono di nuovo nel 1979 e venne poi arricchito dalla parola *munus* accanto alla parola “condizione<sup>32</sup>”. J. Bernhard, professore dell’Università di Strasburgo, durante il congresso di diritto canonico di Friburgo organizzato dalla *Consociatio internationalis* e dedicato ai diritti dei fedeli, poté dire: “differentemente dal progetto del 1970, il testo non inizia con il ricordare che nella Chiesa ci sono diversi gradi (*degrés*): i pastori (tra cui alcuni sono istituiti da Cristo) e gli altri fedeli: ma questo punto positivo è controbilanciato dalla inopportuna cancellazione del rifiuto esplicito delle ineguaglianze di razza, di nazione o di sesso. I redattori della Legge fondamentale non hanno potuto fare a meno di introdurre nel corpo del testo una clausola restrittiva, evocando la differenza di gradi nella Chiesa”<sup>33</sup>. Dopo il 1979, il testo dell’attuale c. 208 è rimasto inalterato nei diversi progetti fino alla promulgazione del CIC.

## 6. Una nozione specifica dell’uguaglianza in diritto canonico?

Rimane intanto da capire perché i redattori della Legge fondamentale hanno deciso di mantenere, accanto all’affermazione del principio di uguaglianza, la menzione esplicita della diversità che spetta ad ognuno nella missione della Chiesa, inserendo un inciso che ricorda la distinzione tra i fedeli, dovuta in particolare, alla ricezione dell’ordinazione. Infatti, da parte dei redattori del nuovo CIC, la menzione in questo canone della differenza tra i fedeli è stata inserita espressamente come specificazione dell’uguaglianza<sup>34</sup>. Come spiegare questo? Non si può, infatti, prescindere dall’opinione critica secondo la quale l’inciso cambia il testo conciliare di riferimento, non

---

<sup>31</sup> Il tema della *societas inaequalis* è stato costante nella dottrina sullo *ius publicum ecclesiasticum*. Cfr. MATTEO NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, LUP, Città del Vaticano 2009, pp. 31-175.

<sup>32</sup> Per conoscere le differenti fasi della redazione del canone, si può vedere SHARON L. HOLLAND, *Equality, dignity and rights of the laity*, in *The Jurist*, 47, 1987, pp. 111-128.

<sup>33</sup> JEAN BERNHARD, *Les droits fondamentaux dans la perspective de la Lex fundamentalis et la révision du code de droit canonique*, in *Les droits fondamentaux du Chrétien dans l’Église et la société. Actes du congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse)*, 6-11, X, 1980, publié par EUGENIO CORECCO, NIKLAUS HERZOG, AMGELO SCOLA, Herder, Freiburg in Br. 1981, p. 389.

<sup>34</sup> *Communicationes* 12, 1980, p. 35.

solo quanto alla forma, ma anche rispetto al contenuto<sup>35</sup>. È anche vero che, in altri canoni, la distinzione tra i fedeli compare espressamente come un principio costitutivo dell'organizzazione della Chiesa, richiamando implicitamente la nota precisazione della *Lumen gentium* 10<sup>36</sup>. Gli autori sopra citati, però, mentre hanno rilevato l'abbandono della parola "comune" nella comparazione dei due testi, non hanno tuttavia considerato l'indole specifica del testo criticato<sup>37</sup>. Il canone 208, infatti, è un testo giuridico e, seppure la *Relatio* o qualunque altro verbale pubblico delle discussioni in seno alla commissione di revisione del CIC non l'abbia mai espresso, sembra che i consultori siano stati sensibili all'uso della parola "uguaglianza" nel CIC, parola chiave d'indole giuridica dei moderni sistemi di diritto. Il canone, se non fosse stato accompagnato dall'inciso circa la menzione delle differenze tra le persone, poteva costituire motivo di fraintendimento. L'uguaglianza è un concetto costitutivo dell'idea di democrazia dei moderni ordinamenti giuridici. È un concetto che garantisce la posizione uguale di tutti davanti alla legge e vieta le discriminazioni di razza, di sesso, di religione, di opinioni politiche o di condizioni sociali. Tra gli elementi che formano il concetto, oltre al fatto che il popolo sia titolare della sovranità, c'è l'affermazione solenne della capacità di ogni cittadino, dell'uno e dell'altro sesso, di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, con la conseguenza di esigere che il pubblico potere garantisca la propria autonomia e i propri diritti. Come dice il Dalla Torre, «alle origini della cittadinanza in senso moderno vi sono alcune acquisizioni determinanti»<sup>38</sup>. L'autore ne individua tre. La prima e la principale è il binomio libertà-eguaglianza, che è diventato il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico statale, e che indica un rapporto tra l'individuo e lo Stato<sup>39</sup>. La seconda acquisizione porta a considerare lo Stato come «apparato a servizio del popolo complessivamente inteso», ma anche

---

<sup>35</sup> Così conclude MARIO CONDORELLI, *I fedeli nel nuovo Codex Iuris canonici*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1984, p. 798-794.

<sup>36</sup> JAVIER R. VILLAR, *El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles*, in *Ius canonicum*, 101, 2011, pp. 31-36.

<sup>37</sup> Gli autori citati hanno criticato il testo della Legge fondamentale il cui carattere, teologico o giuridico, non era ben chiaro. Questo fu uno dei motivi che indusse ad evitare la pubblicazione del progetto.

<sup>38</sup> GIUSEPPE DALLA TORRE, *Profili giuridici della cittadinanza*, in SERGIO BELARDINELLI - ROBERTO GATTI - GIUSEPPE DALLA TORRE, *Individuo e istituzioni. Il futuro della cittadinanza*, San Paolo, Ciniello Balsamo, 2000, pp. 77-79.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 77: «[Lo Stato] deve assicurare nei confronti di tutti quella sfera di immunità dell'individuo, ma soprattutto perché lo Stato risulta essere, agli occhi della storia, il più pericoloso e potenziale attentatore delle libertà individuali». Cfr. anche EUGENIO SOMAINI, *Uguaglianza. Teorie, politiche, problemi*, Donzelli, Roma, 2002, pp. 47-50.

dei suoi singoli componenti<sup>40</sup>. La terza è costituita dall'idea contrattualistica, base dello Stato di diritto fondato sulla condivisione di valori<sup>41</sup>.

A nostro parere, l'introduzione e poi il mantenimento dell'inciso nel Codice di diritto canonico, trovano spiegazione nel voler garantire, rispetto a una possibile interpretazione erronea, una concezione propria, cioè ecclesiale di uguaglianza, come conseguenza del contenuto specifico della nozione di fedele, del suo rapporto col potere e della natura propria della comunità ecclesiale<sup>42</sup>. Tenendo presente gli elementi costitutivi del concetto di cittadinanza negli ordinamenti giuridici moderni, l'uguaglianza, dal momento che deriva dall'incorporazione a Cristo attraverso il battesimo, non doveva consentire di assimilare il fedele al cittadino, il potere a una rappresentanza e, in ultima analisi, la Chiesa ad una democrazia<sup>43</sup>. Il concetto di uguaglianza legato alla figura giuridica del fedele è, infatti, specifico. Se la parola può evocare, come nella società civile, l'idea di partecipazione o di rappresentanza, in diritto canonico la parola deve essere interpretata diversamente. Potere e fedele sono due nozioni che esistono congiuntamente in un senso

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 78: qui vengono menzionati i cosiddetti diritti politici «in quanto strumentalmente diretti ad assicurare la libera e attiva partecipazione del cittadino, attraverso l'elettorato attivo e passivo, alla determinazione della volontà dello Stato». Cfr. anche BERNARD WILLIAMS, *L'idea di uguaglianza*, in IAN CARTER (ed.), *L'idea di uguaglianza*, Feltrinelli, Milano, 2001, pp.32-34.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 78: oltre ai valori condivisi, l'accordo degli individui contribuisce a definire le «regole che debbono reggere sia la partecipazione dei consociati alla vita dello Stato, sia il funzionamento degli organi dello Stato». Cfr. anche ULDERICO POMARICI, *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 42-44. Nel corso della storia, il termine cittadinanza ha trovato diversi impieghi. È indicatore del modo in cui sono ripartiti i poteri e le risorse nell'ambito di un ordinamento politico-sociale, il rapporto tra individuo e ordine politico inteso come partecipazione attiva del soggetto alla sfera politica, intersezione tra individuo e collettività.

<sup>42</sup> Per una posizione dottrinale che cerca anche una spiegazione alla presenza dell'inciso, si veda DOMINIQUE LETOURNEAU, *Le sacerdoce commun et son incidence sur les obligations et les droits des fidèles en générale et des laïcs en particulier*, in *Revue de droit canonique*, 39 (1989), p. 164. Cfr. anche LUIS NAVARRO, *Il principio costituzionale di Uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in *Fidelium iura: supplemento de derechos y deberes fundamentales del fiel*, 2 (1992), pp. 153-159 e la posizione di GAETANO LO CASTRO, *Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 16. Vedere sul punto MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità, Rilevanza e funzione in diritto canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012, pp. 126-136.

<sup>43</sup> Riguardo all'idea di *repubblica* in Francia, cfr. CLAUDE NICOLET, *L'idée républicaine en France (1789-1924). Essai d'histoire critique*, Gallimard, Paris, 1982, pp. 18-23. L'autore analizza le fasi della parola *democrazia*. Risulta che questa si sviluppa intorno all'uso o al rigetto più o meno espresso di due significati: un significato *politico* secondo il quale la democrazia è il governo del popolo incarnato nella Repubblica; un significato *sociale* che si afferma fin dall'inizio del XIX secolo secondo cui la democrazia «qui a peu de choses à voir désormais avec le gouvernement ... est tout simplement l'égalité des conditions [...] c'est-à-dire non point celle des fortunes ou des fonctions mais l'égalité juridique et dirait-on sociale ...». La *démocratie* c'est la *société sans castes ni ordres*, l'accès à tous aux fonctions publiques». La distinzione si ritrova nei due concetti di uguaglianza *formale* e di uguaglianza *sostanziale*.

diverso da quello che rappresenta e coinvolge il binomio potere-cittadino nella società civile. Il principio di uguaglianza che trova la sua radice nel battesimo deve esistere accanto al principio di origine divina e sacramentale della struttura gerarchica della Chiesa, senza che il primo abbia anteriorità nell'ordine dell'acquisizione della potestà e della partecipazione quale diritto politico di definire i beni e valori della comunità ecclesiale. Senza dubbio, per esprimere in un testo giuridico questa concezione particolare, il c. 208 mantiene nello stesso tempo il principio di uguaglianza tra i fedeli nella dignità e, soprattutto, nell'azione, e la differenza dei *munera* che sono loro affidati secondo il loro stato giuridico. La sinodalità quale modo di partecipazione dei fedeli, tenendo conto della loro condizione e del loro posto nella gerarchia della Chiesa e, soprattutto, del diritto che ricevono i ministri di valutare personalmente le decisioni e le dichiarazioni in seno alle istituzioni sinodali, è l'espressione della concezione specifica di questa uguaglianza<sup>44</sup>.

### *7. Organizzazione della Chiesa e stato delle persone*

Per comprendere meglio il concetto di organizzazione della Chiesa, rimane da stabilire quale posto occupano i fedeli, distinti nell'ordine gerarchico in due stati, nell'organizzazione delle funzioni ecclesiastiche. Infatti, se il nuovo CIC ha cercato di far emergere una concezione dell'organizzazione della Chiesa emancipata da un legame esclusivo con lo stato clericale, non si può affermare che questa può essere considerata secondo una prospettiva puramente funzionale. E, per questo motivo, non separa totalmente l'organizzazione delle funzioni ecclesiastiche dallo stato delle persone che adempiono tali funzioni. L'evoluzione della nozione di organizzazione della Chiesa sopra descritta e accolta con ampio favore dalla dottrina, consiste, quindi, nel fatto che il rapporto tra organizzazione della Chiesa e stato clericale è stato rivisitato, non così, invece, quello tra organizzazione della Chiesa e stato delle persone. In altre parole, gli uffici che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa non possono essere adempiuti dai fedeli indipendentemente dal loro stato; conseguenza, questa, della concezione cattolica del ruolo costitutivo dei ministri nella trasmissione della grazia, del loro ruolo nel mantenimento dell'unità della Chiesa e, alla fine, della natura particolare della comunità ecclesiale. Per questi motivi, l'ecclesiologia

---

<sup>44</sup> Cfr. PATRICK VALDRINI, *La synodalité. Conclusions du VII<sup>ème</sup> Congrès International de droit canonique*, publié in *VII<sup>ème</sup> Congrès International de droit canonique, Paris UNESCO, 21-28 sept. 1990*, in *L'année canonique* (volume hors série II), 1992, pp. 847-860.

cattolica ha sempre dovuto affermare la propria identità rispetto a pensieri ecclesiologicali diversi. Secondo il c. 1008, con il sacramento dell'ordine, per divina istituzione, alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro, cioè, che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio. Poi, nel c. 1009 § 3, sono affermate la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo (*in persona Christi capitis*), date ai fedeli che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato<sup>45</sup>.

Per questo, nel CIC, alcuni uffici sono direttamente ordinati alla realizzazione degli incarichi affidati dall'ordinazione e, a questo titolo, sono riservati a coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine. Altri, invece, possono essere affidati anche a persone che non hanno ricevuto l'ordinazione. Così, accanto al c. 228 già citato, che fonda la capacità di ogni laico ad essere chiamato ad esercitare una funzione ecclesiastica e, per alcuni, in quanto esperti, a dare il loro contributo con consigli e pareri, il c. 274 ricorda che «soli i chierici possono ricevere degli uffici il cui esercizio richiede la potestà d'ordine o la potestà di giurisdizione ecclesiastico». Più esplicito è il c. 150. Esso esige imprescindibilmente che un ufficio «che comporta la piena cura delle anime, al cui adempimento si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a chi non è ancora ordinato sacerdote»<sup>46</sup>. Anche il c. 517 § 2 deve essere compreso come illustrazione di questa specifica e sistematica organizzazione della Chiesa cattolica, la quale non consente che la partecipazione alla cura pastorale di una parrocchia, per la quale un vescovo a causa di una situazione di penuria di ministri, non possa nominare un sacerdote titolare dell'ufficio di parroco, sia affidata ad un diacono o ad una persona non insignita dal carattere sacerdotale o ad una comunità di persone senza che sia nominato un moderatore, sempre sacerdote, munito delle potestà e facoltà di parroco<sup>47</sup>.

Da questa analisi, risulta che, nell'organizzazione della Chiesa, alcuni uffici sono “riservati” ai chierici e che mai si possono affidare a quei fedeli che non hanno ricevuto l'ordinazione; altri uffici, pure numerosi, possono essere

<sup>45</sup> I membri della Commissione di redazione del CIC 1983 hanno aggiunto *capitis* accanto a *in persona Christi* per rafforzare il carattere gerarchico della partecipazione degli ordinati, in *Communications*, n. 10, 1978, pp. 180-181.

<sup>46</sup> PETER ERDŐ, *Quaestiones de officiis ecclesiasticis laicorum*, in *Periodica*, 8, 1992, pp. 192-194.

<sup>47</sup> Per approfondimenti sull'interpretazione e sull'applicazione del c. 517 § 2, Cfr. PATRICK VALDRINI, *Fonction de sanctification et charge pastorale*, in *La Maison Dieu*, 1994, 1993/2, pp. 47-58; ID., *Charge Pastorale et Communautés Hiérarchiques, Réflexions doctrinales pour l'application du C. 517 § 2*, in *L'année canonique*, 37 (1994), pp. 25-36 ; ID., *La réforme des paroisses en France. Point de vue d'un canoniste*, in *Esprit et Vie*, 78, 2003, pp. 8-13.

affidati sia ai chierici che ai laici, secondo l'opportunità valutata dall'autorità ecclesiastica<sup>48</sup>. È così illustrato il principio sopra affermato che segna il carattere specifico del concetto di organizzazione della Chiesa, mai riducibile ad un'organizzazione di carattere funzionale. Il CIC non separa ufficio e stato personale del fedele che lo può ricevere, chierico o laico. In diritto canonico, uno statuto di funzione può essere legato in modo essenziale, pena la nullità della nomina, a uno stato personale. Perciò, i laici occupano un posto nell'organizzazione della Chiesa determinato in funzione della natura dell'ufficio, costituito, cioè, dal suo rapporto con quelle funzioni che Cristo ha affidato alla Chiesa, in particolare alla missione propria di coloro che sono costituiti nell'ordine.

---

<sup>48</sup> Secondo il c. 129 § 2, dei laici potrebbero ricevere deleghe o uffici ecclesiastici che comportano una "cooperazione" nell'esercizio della potestà di governo (vedere nell'attuale CIC del 1983 i cc. 1421 e 494). La discussione sul mantenimento del § 2 del c. 129 contiene come premessa o come conseguenza, una concezione del legame tra ufficio e stato delle persone. Negare la possibilità ai laici di ricevere uffici di governo (fosse anche di cooperazione) significherebbe mantenere un'organizzazione della Chiesa i cui uffici di governo sono tutti riservati ai chierici. Lo sviluppo della sinodalità potrebbe essere in questo caso un modo di evitare il ripristino della vecchia concezione dell'organizzazione della Chiesa contenuto nel CIC del 1917.